

PARTE SPECIALE

***Reati di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di Denaro,
Autoriciclaggio e Trasferimento fraudolento di valori***

(Articoli 25-octies e 25-octies.1 D. Lgs. n. 231/01)

Fondo Mario Negri

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/11/2024

INDICE

1.	FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE.....	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATI EX ART. 25- <i>octies</i> / 25- <i>octies</i> .1 D. Lgs. 231/01 ...	6
3.	SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI EX ART. 25- <i>octies</i> / 25- <i>octies</i> .1	11
4.	PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI EX ART. 25- <i>octies</i> / 25- <i>octies</i> .1	12
5.	NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE.....	15
6.	NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI	17
7.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27

1. FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dagli articoli 25-*octies* (*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità, nonché autoriciclaggio*) e 25-*octies.1* (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 - di seguito: D. Lgs. 231/2001 o "Decreto"*).

È opportuno sottolineare che, in caso di contestazione a Soggetti Apicali di un Ente e/o a loro Sottoposti dei Reati sopra menzionati e di irrogazione delle conseguenti sanzioni penali, verrà altresì comminata nei confronti dell'Ente una sanzione amministrativa pecuniaria ed interdittiva, nel caso in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Va, inoltre, ricordato che la sanzione pecuniaria viene valutata e determinata in modo discrezionale dal Giudice, in rapporto alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell'Ente, e applicata dal Giudice stesso "per quote", tra un numero minimo ed uno massimo, per un valore della singola quota compreso tra euro 258 ed euro 1.549, a seconda delle condizioni economiche dell'Ente a cui si applica la sanzione.

Art. 25-*octiesies* del D. Lgs. 231/2001 - (*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità, nonché autoriciclaggio*)

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria n.d.r.), formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

L'articolo 25-*octies*, introdotto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*), integrato e corretto dal D. Lgs. 23 settembre 2009, n. 151 e novellato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, con la previsione del reato di autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.), prevede le sanzioni a carico dell'Ente, in relazione alla commissione dei Reati di cui sopra da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

A seguito dell'inclusione dei reati di cui si tratta nel novero dei reati presupposto della responsabilità penale amministrativa, prevista dal D. Lgs. 231/2001, a norma dell'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 231/2007, nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli del codice penale 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) è sempre ordinata la confisca (art. 648-quater c.p.) dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato, o delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Art. 25-octiesies.1 del D. Lgs. 231/2001 - (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori)

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
 - b) *per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*
2. *Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
 - b) *se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*
- 2-bis. *In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

L'articolo 25-octies.1, introdotto dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio), successivamente novellato dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, prevede le sanzioni a carico dell'Ente, in relazione alla commissione dei Reati di cui sopra da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

In particolare, ai fini della presente esposizione, viene tralasciato l'esame dei primi due commi dell'articolo 25-*octies.1*, per trattare del comma 2-*bis* che concerne il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 512-*bis* del codice penale.

Le sanzioni interdittive indicate agli articoli 25-*octies, comma 2* e 25-*octies.1, comma 2-bis* del Decreto sono quelle descritte all'art. 9, comma 2, del Decreto stesso, per una durata massima di due anni:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tenendo in considerazione la natura del Fondo e le attività che svolge, nella previsione che esista anche solo potenzialmente la possibilità che Soggetti Apicali del Fondo e/o loro Sottoposti possano compiere i reati in esame, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, le fattispecie indicate al paragrafo che segue sono ritenute, in linea di principio e nella loro previsione astratta, applicabili da parte del Fondo, anche se alcune di esse solo in via del tutto marginale.

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di limitare il rischio del verificarsi al Fondo dei Reati ex articoli 25-*octies* e 25-*octies.1* del Decreto, qualora applicabili, consiste nel fare in modo che i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla norma, nonché a quanto previsto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito: "Modello 231" o "Modello"), contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei destinatari della presente Parte Speciale, al fine di agire in modo professionale, corretto e nel pieno rispetto della legge.

A questo fine, nella presente Parte Speciale è riportato un elenco delle norme di comportamento generale e dei principi procedurali specifici a cui i soggetti apicali del Fondo e i loro sottoposti dovranno attenersi, per la corretta applicazione del Modello e per fornire all'Organismo di Vigilanza, e a quanti sono chiamati a cooperare con esso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Un Ente non risponde della sanzione (*art. 6* del Decreto 231), se dimostra:

- di aver adottato un idoneo ed efficace Modello 231 preventivo;
- di aver nominato un Organismo di Vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che tale Organismo ha sufficientemente vigilato sull'applicazione del Modello;
- che il reato contestato è stato commesso eludendo il Modello in modo fraudolento.

2. LE FATTISPECIE DI REATI EX ART. 25-octies / 25-octies.1 D. Lgs. 231/01

Di seguito, il testo delle fattispecie dei Reati previsti dagli articoli 25-octies e 25-octies.1 (comma 2-bis) del Decreto Legislativo 231/2001, seguite da un breve commento esplicativo.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

La ricettazione consiste nell'azione, da parte di chiunque, tesa a procurare profitto per sé stessi o altri, di acquistare, ricevere, occultare, commerciare beni illecitamente sottratti o, più in generale, beni derivanti da un delitto, commesso da terzi, di qualsivoglia entità e natura, con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa.

È responsabile di ricettazione anche chi si adopera indirettamente per far acquistare, detenere od occultare detti beni.

Ai fini della legge, si ha ricettazione quando il soggetto che ne è responsabile è diverso da colui che ha eseguito materialmente il reato con il quale è venuto in possesso delle cose oggetto di ricettazione.

La *ratio* della disposizione è quella di scoraggiare “a valle”, tramite la punibilità della ricettazione, il reato anteriore (o presupposto), che può essere un delitto capace di procurare all'autore denaro o altri beni di cui egli può impossessarsi per effetto della commissione del delitto stesso.

Un consolidato orientamento della Corte di Cassazione sostiene che il reato anteriore non deve essere necessariamente accertato, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, in quanto la provenienza delittuosa del bene deve desumersi dalla natura del bene stesso; la ricettazione si consuma essenzialmente con la ricezione della *res delittuosa*.

Sono previsti aggravanti o attenuanti di pena, a seconda delle diverse fattispecie in cui viene commesso il reato.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il riciclaggio si sostanzia nella condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o compie, in relazione ad essi, altre operazioni volte a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa e renderli utilizzabili nei circuiti economici e finanziari legali (ad esempio, il c.d. *money laundering*, letteralmente il "lavaggio di denaro"). Nel riciclaggio occorre realizzare un *quid pluris*, un'attività ulteriore di ostacolo all'identificazione delle tracce della provenienza delittuosa dei beni.

Il denaro, la cosa o l'utilità oggetto della condotta devono provenire da un delitto non colposo (anche nella forma del tentativo); solamente i delitti colposi e le contravvenzioni non possono fungere da presupposto del riciclaggio.

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. Decreto antiriciclaggio) ha previsto una serie di strumenti per il contrasto al fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti, tra cui ha portata generale il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti o titoli al portatore quando l'operazione supera i 1.000 euro (limite elevato a 5.000 euro dal gennaio 2023 – Legge 197/2022); gli altri strumenti comportano obblighi riservati a specifici soggetti, quali intermediari finanziari, professionisti che compiono operazioni di natura finanziaria o immobiliare, revisori contabili, altri soggetti iscritti in albi o registri.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti agli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato del c.d. "reimpiego" consiste nella condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis del codice penale, impiega denaro, beni o utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto, di natura dolosa o colposa, non necessariamente accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata; tale condotta consiste nell'impiego dei beni provenienti dal delitto in attività economiche e finanziarie.

In tema di delitto di reimpiego, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante relativa alla professionalità dell'attività svolta, prevista dal secondo comma dell'art. 648-ter c.p., secondo la Cassazione penale non rilevano esclusivamente le attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi, o allo scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato di autoriciclaggio si configura quando il soggetto agente è lo stesso che ha commesso o concorso a commettere un delitto (anteriore/presupposto) non colposo, e impiega, sostituisce, trasferisce il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

L'aggiunta dell'avverbio "concretamente" nell'enunciato del primo comma ha la finalità di evitare duplicazioni sanzionatorie con il reato anteriore e incriminare condotte effettivamente idonee ad ostacolare l'identificazione e l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni.

Quando la condotta consiste nella semplice utilizzazione o nel godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità, il quarto comma stabilisce la non punibilità.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (del codice penale), è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Il reato di trasferimento fraudolento di valori si configura quando un soggetto, tramite un negozio simulato, trasferisce ad altri la titolarità o la disponibilità di

denaro, beni o altre utilità, fungendo da presupposto per la commissione di altri reati; secondo la Cassazione penale rileva qualsiasi potere di fatto che realizzi la creazione di una *apparentia iuris* diversa da quella effettiva, in termini di titolarità o disponibilità del bene.

La *ratio puniendi* della disposizione si incentra sul carattere fittizio dell'operazione, cioè l'attribuzione della titolarità o disponibilità con modalità essenzialmente fraudolente.

Il trasferimento fraudolento di valori è considerato come reato di pericolo finalizzato al raggiungimento di un danno, dove il pericolo consiste proprio nella probabile elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, o commissione di delitti di ricettazione, riciclaggio reimpiego.

Requisito essenziale per la configurazione del reato di cui all'articolo 512-*bis* è l'esistenza di un precedente delitto, da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità che formeranno oggetto del negozio simulato.

3. SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI EX ART. 25-OCTIES / 25-OCTIES.1

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni per responsabilità amministrativa a carico degli Enti previste dagli articoli 25-*octies* e 25-*octies.1* del Decreto 231/01, qualora la commissione dei Reati di cui al paragrafo 2 procuri al Fondo un interesse o vantaggio.

Reati	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive (durata non superiore a due anni)
<p>[Art. 25-<i>octies</i>, comma 1, D.L.gs. 231/2001]</p> <p>Ricettazione ex articolo 648 c.p.</p> <p>Riciclaggio ex articolo 648-<i>bis</i> c.p.</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex articolo 648-<i>ter</i> c.p.</p> <p>Autoriciclaggio ex articolo 648-<i>ter.1</i> c.p.</p>	<p>[Art. 25-<i>octies</i>, co. 1, D.L.gs. 231/2001]</p> <p>Da 200 a 800 quote</p> <p>Sanzione aumentata da 400 a 1.000 quote se il profitto proviene da un delitto per il quale è stabilita la reclusione superiore nel massimo a cinque anni</p>	<p>[Art. 25-<i>octies</i>, comma 2, D.L.gs. 231/2001] [Art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/01]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>[Art. 25-<i>octies.1</i>, co. 2-<i>bis</i>, D.L.gs. 231/2001]</p> <p>Trasferimento fraudolento di valori</p>	<p>[Art. 25-<i>octies.1</i>, co. 2-<i>bis</i>, D.L.gs. 231/2001]</p> <p>Da 250 a 600 quote</p>	<p>[Art. 25-<i>octies.1</i>, comma 3, D.L.gs. 231/2001] [Art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/01]</p> <p>Idem c. s.</p>

N.B.: il valore di una quota può attualmente variare tra un minimo di euro 258 ed un massimo di euro 1.549.

4. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI EX ART. 25-OCTIES / 25-OCTIES.1

Con riferimento ai Reati indicati negli articoli 25-*octies* e 25-*octies.1* del Decreto, riportati al precedente paragrafo 2, ritenuti in linea di principio e nella loro previsione astratta applicabili per il Fondo, vengono di seguito indicate alcune possibili modalità di commissione dei reati medesimi, i soggetti potenzialmente coinvolti e i principali processi sensibili.

Ricettazione [art. 648 c.p.]

Questa fattispecie di reato, in teoria applicabile al Fondo, potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui soggetti apicali del Fondo (o loro sottoposti), non autori del reato presupposto, omettendo volontariamente i controlli previsti dalle procedure e nell'interesse del Fondo, acquistino, detengano, occultino, beni che siano frutto di un precedente illecito commesso da un fornitore o da terzi.

Un esempio di tale fattispecie può rinvenirsi nell'acquisto, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, di macchine e attrezzature provenienti da furto o rapina.

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Direttore Generale
- Servizio Amministrazione
- tutti gli altri Servizi del Fondo coinvolti nei processi di acquisto di beni

Riciclaggio [art. 648-bis c.p.]

Questa fattispecie di reato, in teoria applicabile al Fondo, potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui soggetti apicali del Fondo (o loro sottoposti), non autori del reato presupposto, omettendo volontariamente i controlli previsti dalle procedure e nell'interesse del Fondo, compiano operazioni su denaro o altri beni di derivazione delittuosa, per occultarne la provenienza illecita.

Un esempio di tale fattispecie si può ritrovare nel corrispondere pagamenti di prestazioni immateriali, o di servizi di consulenza, che possono rilevare quali veicoli di riciclaggio di denaro.

Altro esempio può consistere nell'esposizione nel bilancio del Fondo di poste inesistenti, o di valore difforme da quello reale, o riferite a soggetti diversi da quelli effettivi, al fine di dare una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo difforme dal vero.

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Direttore Generale
- Servizio Amministrazione
- tutti gli altri Servizi del Fondo coinvolti nel processo di chiusura del bilancio

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita [art. 648-ter c.p.]

Questa fattispecie di reato, in teoria applicabile al Fondo, potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui soggetti apicali del Fondo (o loro sottoposti), non autori del reato presupposto, omettendo volontariamente i controlli previsti dalle procedure e nell'interesse del Fondo, reimpieghino in attività economiche o finanziarie i proventi di un delitto commesso da un terzo, consapevoli della loro provenienza illecita.

Un esempio di tale fattispecie può rinvenirsi nel reimpiego consapevole di proventi che derivano da canoni di locazione corrisposti da locatari autori di un reato, o di contributi provenienti da Aziende implicate in un reato presupposto.

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Direttore Generale
- Servizio Amministrazione
- Servizio Iscrizioni e Contributi
- Servizio Immobiliare
- Servizio Finanza

Autoriciclaggio [art. 648-ter.1 c.p.]

Questa fattispecie di reato, in teoria applicabile al Fondo, potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui soggetti apicali del Fondo (o loro sottoposti), oltre ad essere gli autori del reato presupposto, omettano volontariamente i controlli previsti dalle procedure nell'interesse del Fondo e impieghino, sostituiscano o trasferiscano i proventi di tale delitto in attività economiche, finanziarie o speculative, in modo da occultare concretamente l'identificazione della natura illecita di tali proventi.

Un esempio di tale fattispecie si può ritrovare nell'ambito delle violazioni fiscali, ricomprendendo nelle "altre utilità" il risparmio d'imposta proveniente da un illecito tributario da parte del Fondo e il relativo reinvestimento in ulteriori attività.

Il GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) ha da tempo segnalato il rapporto tra autoriciclaggio ed evasione fiscale: leggi tributarie di difficile interpretazione incentivano comportamenti elusivi (e alimentano il relativo contenzioso...).

La giurisprudenza ha spesso collegato l'autoriciclaggio con il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D. Lgs. del 10 marzo 2000, n. 74), intendendo con questi ultimi la condotta volta ad occultare e contestualmente riciclare le somme "risparmiate".

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Direttore Generale
- Servizio Amministrazione

- Servizio Finanza

Trasferimento fraudolento di valori [art. 512-bis c.p.]

Questa fattispecie di reato, in teoria applicabile al Fondo, potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui soggetti apicali del Fondo (o loro sottoposti), omettendo volontariamente i controlli previsti dalle procedure e nell'interesse del Fondo, intestino fittiziamente a terzi i proventi di un precedente delitto, da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità che formeranno oggetto del negozio simulato, favorendo la commissione di ulteriori reati, tra cui quelli di ricettazione, riciclaggio e reimpiego.

Un esempio di tale fattispecie si può ritrovare nell'apertura di un conto corrente intestato fittiziamente a un soggetto terzo, dove versare somme provenienti dalla commissione di un precedente delitto, commesso nell'interesse o a vantaggio del Fondo, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita e renderle disponibili.

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Direttore Generale
- Servizio Amministrazione
- Servizio Immobiliare
- Servizio Finanza

I principali processi sensibili legati al rischio della commissione dei diversi reati sopra esposti e che, pertanto, necessitano di particolari attenzioni e controlli, possono essere rinvenuti nelle attività riportate di seguito:

- gestione delle modalità di acquisto di beni e servizi;
- gestione degli accordi di fornitura e dei relativi contratti;
- gestione degli incarichi professionali;
- gestione dell'anagrafica fornitori;
- contabilizzazione degli accordi pagati ai fornitori;
- gestione delle fatture passive;
- gestione delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti) e della cassa;
- archiviazione della documentazione a supporto delle transazioni;
- gestione delle risorse finanziarie;
- ogni altra attività che verrà ritenuta di volta in volta rilevante.

Nei successivi paragrafi 5 e 6 sono individuate le norme di comportamento generale e particolare che i Soggetti Apicali (anche di fatto) e i Soggetti Sottoposti del Fondo, nonché i Terzi coinvolti, devono tenere, per prevenire ed impedire il verificarsi dei suddetti Reati.

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati individuati al precedente paragrafo 2, ritenuti potenzialmente applicabili per il Fondo, i Soggetti Apicali (anche di fatto), i Soggetti Sottoposti, nonché i Terzi coinvolti nello svolgimento delle attività descritte in precedenza, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta, di carattere generale:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reati riportate nella presente Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione delle scritture contabili e all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione di dati e informazioni veri e corretti, destinati a consentire un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti aziendali di natura economica, patrimoniale e finanziaria;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo e sull'evoluzione delle relative attività;
- comunicare in forma scritta al proprio Responsabile e all'Organismo di Vigilanza le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali si dovesse venire a conoscenza.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari;

- segnalare immediatamente alla Compliance eventuali situazioni di non adeguatezza del sistema di procedure e di comportamenti, nonché altre eventuali criticità di cui si dovesse venire a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi.

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI

Sempre al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dall'art. 25-*octies* (*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità, nonché autoriciclaggio*) e dall'art. 25-*octies.1* (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*) del D. Lgs. n. 231/01, di cui alla presente Parte Speciale, sono di seguito evidenziati i controlli adottati dal Fondo Mario Negri.

Codice Etico

Il Fondo ha adottato un Codice Etico, contenente i principi generali di correttezza, trasparenza, imparzialità, onestà, efficienza ed economicità.

In particolare, il Codice Etico adottato dal Fondo prevede che, al fine di evitare il compimento dei Reati di cui sopra, dirigenti, dipendenti, consulenti esterni e fornitori sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

- i bilanci e le comunicazioni sociali previste dalla legge devono esser redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- chi ponga in essere operazioni in conflitto di interessi è obbligato a segnalarlo al Collegio dei Sindaci e all'Organismo di Vigilanza;
- è vietato impedire, o comunque ostacolare, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite al Collegio dei Sindaci, all'Organismo di Vigilanza e alla Società di Revisione;
- è vietato, nelle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, esporre fatti non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Fondo, ovvero occultarne altri che abbiano ad oggetto la predetta situazione;
- l'utilizzo degli strumenti e dei servizi informatici deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia, delle procedure interne esistenti e di quelle che eventualmente saranno successivamente approvate ed emanate, per evitare di esporre il Fondo a qualsivoglia forma di responsabilità e/o sanzione.

Il Codice Etico è disponibile on-line sul sito internet del Fondo e distribuito a tutto il personale dipendente, in una cartella condivisa.

Il Fondo richiede a ciascun dipendente, collaboratore esterno o fornitore di firmare una dichiarazione di conferma dell'avvenuta presa di conoscenza del Codice Etico e di impegno a rispettare le previsioni in esso riportate.

Nei contratti con terze parti è prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Codice Etico, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, in caso di violazione di tale impegno.

Sistema Disciplinare

Il Fondo ha formalizzato il Sistema Disciplinare richiesto dal D. Lgs. 231/2001, per ottenere e garantire il rispetto dei principi di comportamento definiti e l'estraneità del Fondo stesso da pratiche illecite e scorrette.

L'obiettivo del Sistema Disciplinare è quello di scoraggiare la realizzazione di pratiche criminose da parte del Personale del Fondo e degli altri Destinatari del Modello 231, adottando gli opportuni provvedimenti disciplinari per i comportamenti (con condotta attiva od omissiva) che violano le procedure stabilite dal Modello stesso e i precetti contenuti nel Codice Etico.

Il Sistema Disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del Decreto, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico-organizzativi, legali, economici o reputazionali del Fondo.

Il Sistema Disciplinare si aggiunge, quindi, al sistema sanzionatorio penale; in particolare, l'applicazione del Sistema Disciplinare è autonoma, e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai singoli soggetti.

Il Sistema Disciplinare è interno al Fondo e, per gli aspetti rilevanti ai fini del Decreto, integra e non sostituisce il più generale sistema sanzionatorio inerente i rapporti tra Datore di Lavoro e Dipendente, così come richiesto e indicato dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata.

Il Sistema Disciplinare è disponibile on-line sul sito internet del Fondo e distribuito a tutto il personale dipendente, in una cartella condivisa.

Il Fondo richiede a ciascun dipendente di firmare una dichiarazione di conferma dell'avvenuta presa di conoscenza del Sistema Disciplinare.

Istituzione di procedure chiare e semplici, rivolte alle funzioni coinvolte, con cui si stabiliscano quali sono i soggetti responsabili per le attività da svolgere, quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione, nonché quali attività devono essere svolte sui dati e le notizie da elaborare, controllare e validare, nelle fattispecie a potenziale rischio di commissione dei Reati di cui agli articoli 25-octies e 25-octies.1 del Decreto.

Di seguito il dettaglio delle misure adottate dal Fondo per prevenire il rischio di commissione dei Reati ex art. 25-octies e 25-octies.1 del Decreto, nelle attività potenzialmente esposte, in rapporto ai principali processi sensibili.

➤ *Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria*

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti degli art. 25-octies e 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231/01:

- esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette e predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni fiscali;

- predisposizione della documentazione richiesta per eventuali ispezioni o verifiche in materia fiscale o nel caso di trasmissione di avvisi di accertamento;
- adempimenti fiscali correlati alle retribuzioni dei dipendenti e al versamento dei contributi;
- gestione dei rapporti e delle attività inerenti al calcolo e al versamento delle imposte di registro, bollo, sostitutiva;
- versamento delle ritenute fiscali.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di questa Parte Speciale nell'ambito delle attività legate alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, il Fondo ha adottato ed implementato, per tutti i Servizi coinvolti, specifiche procedure che descrivono, tra le altre, le responsabilità, le attività svolte, le modalità operative e i controlli relativi alla documentazione trasmessa al Servizio Amministrazione, per l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, il Fondo ha stabilito che:

- le dichiarazioni fiscali, una volta predisposte dal Responsabile del Servizio Amministrazione, sono:
 - eventualmente verificate dal consulente fiscale;
 - validate dal Direttore Generale;
 - firmate dal Presidente, per l'inoltro all'Ufficio competente.
 - inoltrate all'Agenzia delle Entrate direttamente dal Responsabile del Servizio Amministrazione, tramite il sito internet dell'Agenzia stessa;
 - messe a disposizione della Società di revisione contabile, per le opportune verifiche;
- nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate inoltri al Fondo degli avvisi di accertamento, le pratiche vengono seguite dal Responsabile del Servizio Amministrazione, con l'eventuale supporto di consulenti esterni.

➤ **Acquisti di Beni e Servizi**

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti degli art. 25-*octies* e 25-*octies.1* del Decreto:

- rilevazione del fabbisogno di beni e/o servizi e/o lavori;
- selezione dei fornitori e invio delle lettere di acquisto;
- valutazione delle offerte di acquisto;
- emissione, autorizzazione e invio degli ordini di acquisto.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui si tratta, nell'ambito delle attività legate alla gestione degli acquisti di beni e servizi, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione dei processi di tutti i Servizi coinvolti nell'acquisto di beni e servizi, che descrivono le attività ed i controlli svolti in merito agli adempimenti di tipo amministrativo relativi all'attività in questione.

Il Fondo ha provveduto anche all'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nelle attività di gestione degli approvvigionamenti,

assegnando i poteri ad impegnare il Fondo verso l'esterno in modo coerente con gli incarichi ricoperti.

È stato implementato l'Albo Fornitori e Professionisti, dove sono registrati i fornitori di beni e servizi regolarmente iscritti, che hanno in precedenza fornito le informazioni e le garanzie richieste dal Fondo e sottoscritto l'impegno al rispetto del Codice Etico.

Le procedure del processo "Amministrazione" prevedono che l'imputazione contabile di tutte le fatture passive o di altri documenti con rilevanza fiscale da parte dei Servizi coinvolti avvenga secondo i criteri preordinati e che il Servizio Amministrazione proceda ai pagamenti solo in presenza di ordini, preventivamente validati dal Direttore Generale e dal Presidente, corredati da giustificativi di spesa in accordo con i limiti stabiliti, in funzione dell'evidenza del bene o servizio ricevuto.

I Responsabili dei Servizi coinvolti non hanno poteri di firma e di spesa, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore Generale.

➤ **Contabilità e Bilancio di Esercizio**

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-*octies* del Decreto:

- apertura e gestione di conti correnti bancari;
- gestione delle anagrafiche di contabilità fornitori;
- registrazioni di contabilità generale (es. registrazione di fatture passive, note di credito etc.) e di contabilità analitica per centro di costo;
- esecuzioni di verifiche sulla regolarità formale delle fatture;
- monitoraggio delle fatture da ricevere;
- predisposizione delle chiusure trimestrali;
- elaborazione dei prospetti di bilancio da sottoporre all'approvazione del Direttore Generale e del Presidente.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di questa Parte Speciale, nell'ambito delle attività legate alla gestione della contabilità e del bilancio d'esercizio, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure del processo "Amministrazione", che descrivono le attività svolte e le modalità operative relative alla gestione della contabilità generale e analitica, nonché le attività connesse alle chiusure periodiche e del bilancio d'esercizio.

Sono attribuite:

- al Presidente e al Direttore Generale l'apertura e gestione dei conti correnti bancari, tutti a doppia firma congiunta;
- al Servizio Amministrazione le attività di controllo connesse alle registrazioni contabili di incassi e pagamenti e di registrazione delle scritture di rettifica, assestamento e chiusura, sulla base della documentazione fornita dalle altre funzioni aziendali;
- al Responsabile del Servizio Amministrazione la verifica di:
 - congruità dei prospetti e degli allegati al bilancio;

- accuratezza del “Progetto di Bilancio”, prima della successiva trasmissione al Direttore Generale e al Consiglio;
- al Direttore Generale, la supervisione degli elaborati.

Tutte le registrazioni di contabilità generale e analitica sono sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei Responsabili di tutte le funzioni coinvolte e sono effettuati specifici controlli formalizzati, atti a verificare la corretta documentazione di supporto ed approvazione delle registrazioni.

Tutte le funzioni coinvolte nella chiusura del bilancio hanno implementato e adottato specifiche procedure, che prevedono, tra l’altro, la verifica e la validazione di tutta la documentazione con rilevanza contabile da trasmettere al Servizio Amministrazione.

➤ **Gestione del Patrimonio Finanziario**

Nell’ambito dei principali processi operativi del Fondo, assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti degli art. 25-*octies* e 25-*octies.1* del D. Lgs. n. 231/01 le attività sensibili legate all’alterazione dei dati relativi alla gestione finanziaria, eventualmente anche tramite la corruzione del Consulente finanziario, di Amministratori, Direttori o Dirigenti di Società di Gestione delle risorse finanziarie del Fondo, Responsabili bancari.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui si tratta nell’ambito delle attività legate alla gestione del patrimonio finanziario, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo “Finanza”, che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli finalizzati alla gestione dei rapporti con il Consulente finanziario, i Gestori Finanziari e i Responsabili bancari.

L’assegnazione dei mandati ai diversi Gestori delle risorse finanziarie del Fondo disponibili per l’investimento viene decisa dal Consiglio di Amministrazione, all’esito di un processo di pubblica selezione, con istruttoria svolta dalla Commissione Finanza, per le successive valutazioni della Commissione Investimenti, effettuate con l’assistenza del Consulente finanziario.

Il Servizio Finanza svolge le attività operative e di supporto necessarie al corretto svolgimento della gestione finanziaria, ne verifica i risultati e produce relazioni periodiche per gli Organi del Fondo. Inoltre, effettua a cadenza giornaliera le verifiche sulle risultanze e sui costi degli investimenti finanziari, basandosi sulla documentazione ricevuta da Banca Depositaria, Consulente Finanziario e Gestori.

Il Responsabile del Servizio Finanza non ha poteri di firma / spesa, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore Generale.

➤ **Gestione del Patrimonio Immobiliare**

Nell’ambito dei principali processi operativi del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell’art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/01:

- operazioni nel campo della compravendita immobiliare, delle costruzioni, ristrutturazioni o manutenzioni edili, eventualmente anche con la falsificazione di fatture passive e tramite la corruzione di Amministratori di imprese operanti nel settore immobiliare;
- ottenimento di particolari certificazioni relative ad immobili, non rappresentative dello stato reale di tali immobili, o non conformi alla normativa vigente, eventualmente anche tramite la corruzione di Tecnici di Enti Certificatori privati;
- elaborazione, conteggio e richiesta di pagamento delle imposte di registro, bollo, sostitutiva.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati ex art. 25-*octies* e 25-*octies*.1 del Decreto, nell'ambito delle attività legate alla gestione del patrimonio immobiliare, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Immobili", che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità i controlli e le modalità operative relative alla gestione del patrimonio immobiliare del Fondo.

Ogni decisione che coinvolge il patrimonio immobiliare del Fondo è approvata dal Direttore Generale e dal Presidente, eventualmente discussa in sede di Commissione Investimenti e sottoposta a delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Con riferimento alla gestione delle visure catastali, il Fondo si affida alle consulenze di un tecnico esterno, selezionato dall'Albo Fornitori e Professionisti.

La trasmissione dei dati inerenti al pagamento delle imposte di registro avviene per via telematica, tramite accesso con *password* personale al software *Entratel* dell'Agenzia delle Entrate.

Nel campo della compravendita immobiliare, nel 2011 il Fondo Mario Negri ha promosso l'istituzione di un Fondo Immobiliare chiuso riservato, le cui quote sono totalmente di proprietà del Fondo Mario Negri e il cui gestore è una Società di Gestione del Risparmio, attualmente SGR BNP Paribas RE: è verosimile che tutte le future operazioni di compravendita immobiliare verranno effettuate nell'ambito delle attività di gestione del suddetto Fondo Immobiliare, previo benessere del Fondo Mario Negri.

Per i casi di vendita di unità immobiliari di proprietà diretta del Fondo Mario Negri, il Consiglio di Amministrazione elabora e approva un piano di dismissione; il Responsabile del Servizio Immobiliare, dietro indicazione del Presidente, della Commissione Investimenti e del Direttore Generale, contatta uno o più Consulenti tecnici / Società di intermediazione immobiliare selezionati dall'Albo Fornitori e Professionisti, da incaricare per la valutazione delle unità da porre in vendita. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei valori risultanti nelle perizie di stima, stabilisce il prezzo e la tipologia della vendita, che può essere effettuata direttamente dal Fondo, o indirettamente, con affidamento a una o più Società di intermediazione immobiliare.

La scelta delle ditte da incaricare per l'esecuzione di appalti nel campo immobiliare, selezionati dall'Albo Fornitori e Professionisti, avviene sulla base di

gare in busta chiusa consegnate al Responsabile del Servizio Immobiliare, e l'assegnazione viene effettuata da parte del Direttore Generale, sentito il Presidente, di concerto con lo stesso Responsabile del Servizio, in base a criteri di economicità, affidabilità e specifiche competenze tecniche.

Inoltre, l'Addetto del Servizio Immobiliare effettua su ogni offerta la verifica della congruità dei prezzi, confrontandoli con il "Tariffario DEI", che contiene i prezzi informativi dell'edilizia.

Il Responsabile del Servizio Immobiliare verifica la regolarità della documentazione tecnico-amministrativa degli immobili di proprietà e propone i Tecnici da incaricare per l'ottenimento della documentazione stessa. La scelta e la supervisione sulle medesime attività spettano al Direttore Generale, sentito il Presidente.

Il Responsabile del Servizio Immobiliare non ha poteri di firma / spesa, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore Generale.

➤ **Gestione delle Iscrizioni e incasso della Contribuzione**

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, assumono potenziale rilievo, ai sensi e per gli effetti degli art. 25-*octies* e 25-*octies*.1 del D. Lgs. n. 231/01, le attività sensibili relative all'iscrizione dei Dirigenti e all'incasso dei relativi contributi e T.F.R.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati suddetti, nell'ambito delle attività legate alla gestione delle iscrizioni e degli incassi contributivi, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione dei processi "Iscrizioni" e "Contributi", che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità, le modalità operative, i controlli e i livelli di autorizzazione necessari per l'effettuazione delle transazioni, relativi alla gestione delle iscrizioni dei Dirigenti e alla gestione degli incassi di contributi e T.F.R., demandate al Responsabile e agli Addetti del Servizio Iscrizioni e Contributi.

Il Responsabile del Servizio Iscrizioni e Contributi non ha poteri di firma / spesa, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore Generale.

➤ **Gestione del Personale e della Segreteria Generale**

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti degli art. 25-*octies* e 25-*octies*.1 del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione dell'anagrafica e della documentazione relativa ai dipendenti (modifica dei dati anagrafici, retributivi, ecc.);
- gestione presenze, permessi, ferie e straordinari;
- verifiche su elaborazione degli stipendi e relativa registrazione;
- gestione degli anticipi ai dipendenti;
- gestione concorsi per erogazione delle Borse di studio;
- rimborsi spese per trasferte;
- rimborsi spese per carte carburante;

- gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui sopra, nell'ambito delle attività legate alla gestione del Personale e della segreteria generale, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Personale e Segreteria Generale" che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità, i controlli e le modalità operative relative alla gestione delle attività svolte e ai connessi adempimenti amministrativi, e demandano al Responsabile e agli Addetti del Servizio Personale e Segreteria Generale l'effettuazione delle attività e dei relativi controlli.

È prevista una chiara definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione e amministrazione del personale dipendente, nonché la segregazione di funzioni tra chi gestisce l'anagrafica dei dipendenti, chi provvede alla elaborazione dei cedolini e chi gestisce il pagamento delle competenze.

Sono presenti specifici meccanismi operativi di controllo, atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate e ad evitare il pagamento di stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente, come pure la corretta gestione delle spettanze per le trasferte e dei rimborsi spese ai dipendenti.

Il Fondo Mario Negri si avvale della collaborazione di una società specializzata per il conteggio e la liquidazione degli stipendi ai dipendenti.

Il Responsabile del Servizio del Personale e della Segreteria Generale non ha poteri di firma / spesa, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore Generale.

➤ **Gestione delle Prestazioni**

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, assumono potenziale rilievo, ai sensi e per gli effetti degli art. 25-*octies* e 25-*octies*.1 del D. Lgs. n. 231/01, le attività sensibili relative alla ricezione delle domande, liquidazione e pagamento dei riscatti delle posizioni individuali, delle pensioni, delle R.I.T.A., dei sussidi a disabili.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui si tratta, nell'ambito delle attività legate alla gestione delle prestazioni, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Prestazioni", che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità, le modalità operative, i controlli e i livelli di autorizzazione necessari per l'effettuazione delle transazioni, relativi alla gestione delle prestazioni erogate e demandate al Responsabile e agli Addetti del Servizio Prestazioni.

Il Responsabile del Servizio Prestazioni non ha poteri di firma / spesa, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore Generale.

➤ **Gestione dei Sistemi Informativi Aziendali**

Nell'ambito dei principali processi operativi del Fondo, assumono potenziale rilievo, ai sensi e per gli effetti degli art. 25-*octies* e 25-*octies*.1 del D. Lgs. n. 231/01, le seguenti attività sensibili:

- gestione della manutenzione e dello sviluppo dei *software*;
- gestione della sicurezza logica;
- gestione della sicurezza fisica;
- gestione dei *backup*.

Le fattispecie di Reati in esame si potrebbero potenzialmente configurare qualora la gestione impropria dei sistemi informativi, o il mancato controllo circa il corretto utilizzo degli stessi sistemi, abbia l'effetto di consentire ai Soggetti Apicali e/o ai Soggetti Sottoposti del Fondo di comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, o di alterare il funzionamento dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, manipolando o duplicando i dati in essi contenuti, per conseguire un indebito vantaggio per il Fondo.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati suddetti nell'ambito delle attività legate alla gestione dei sistemi informativi aziendali, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Sistemi Informativi" che descrivono le modalità operative, i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli relativi alla gestione dei processi informatici e demandano al Responsabile e agli Addetti dei Sistemi Informativi l'effettuazione delle attività e dei relativi controlli.

Inoltre, il Fondo ha previsto l'esistenza di un sistema normativo interno per l'utilizzo dei processi informatici a cura dei dipendenti, che sottoscrivono una dichiarazione di impegno al rispetto del "**Codice di deontologia e buona condotta per un corretto utilizzo dei sistemi informatici – Disciplina Interna**", nonché specifiche attività di monitoraggio e gestione di tali processi, sia a livello applicativo che infrastrutturale, secondo schedulazioni predefinite.

È presente un sistema di protezione dei server deputati alla conservazione dei dati, con idonei sistemi di allarme e accesso consentito alle sole persone autorizzate.

L'accesso alla rete e ai sistemi è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di *User ID* e *Password*. La *password* è soggetta a scadenza e a "criteri di robustezza".

Inoltre, sono previsti dei *firewall* a protezione di tutta la rete ed esiste un sistema normativo procedurale interno per la gestione dei *backup* dei dati.

Il Responsabile dei Sistemi Informativi non ha poteri di firma / spesa, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore Generale.

- a) ***Tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del bilancio, prima della riunione prevista per l'approvazione dello stesso, con una documentata certificazione dell'avvenuta trasmissione***

Il Servizio Amministrazione e il Direttore Generale mettono a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, in via telematica, copia dello schema della nota integrativa con i dati e i commenti per la predisposizione del bilancio annuale e la bozza del bilancio stesso.

Il Collegio dei Sindaci e la Società di revisione incaricata presentano le rispettive

relazioni sul bilancio al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione del bilancio.

Messa a disposizione da parte della Società di Revisione, soggetto certificatore, del giudizio sul bilancio (o di una attestazione simile, sufficientemente chiara ed analitica) a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione

La procedura adottata dal Fondo a regolamentazione del processo "Amministrazione" prevede che il Servizio Amministrazione consegni l'ultima copia stampata del bilancio alla Società di Revisione incaricata, affinché quest'ultima possa svolgere le opportune attività di revisione.

La Società di Revisione incaricata emette la propria Relazione, ai sensi dell'art. 2409-bis e ss. del Codice Civile, la quale è allegata al bilancio civilistico a disposizione di tutti gli interessati.

Sottoscrizione, da parte del massimo Vertice Esecutivo, della c.d. "lettera di attestazione" o "lettera di manleva", richiesta dalla Società di Revisione. La lettera deve essere altresì siglata dal Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione

La cosiddetta "lettera di attestazione" o "lettera di manleva", sottoscritta dal Presidente, è fornita alla Società di Revisione.

Effettuazione di almeno una riunione tra la Società di Revisione e il Collegio dei Sindaci, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con la relativa stesura di verbale

Gli incontri tra la Società di Revisione e il Collegio dei Sindaci avvengono con cadenza almeno annuale.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riferiti al Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti, dovessero emergere elementi che facciano presumere la commissione del reato (ovvero il tentativo di commissione del reato) da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Collegio dei Sindaci

L'Organismo di Vigilanza riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio di Amministrazione sull'attività di verifica svolta.

7. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Trasferimento fraudolento di valori, lo stesso Organismo è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nei Protocolli Organizzativi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che il Fondo ha pianificato di porre in essere, al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati;
- c) suggerire al Consiglio di Amministrazione l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01.